

Rassegna giuridica

Gennaio 2011

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 19 gennaio 2011, n. P7_TA (2011)13, *Adozione internazionale nell'Unione europea*..... 2

Consiglio d'Europa

Comitato dei Ministri

CM/AS(2011)Rec 1905 final 21 January 2011, *"Children who witness domestic violence" Parliamentary Assembly Recommendation 1905 (2010)* (Reply adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2011).... 3

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione I civile, Sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1830..... 3

Norme regionali

Regione Puglia

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 2959, *Approvazione di Schema di protocollo di intesa con Save the Children per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Puglia*, pubblicata nel BUR

Puglia 28 gennaio 2011, n. 16. 4

Regione Veneto

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3565, *Piano Regionale Infanzia, Adolescenza, Famiglia 2010*, pubblicata nel BUR Veneto del 14 gennaio 2011, n. 4. 5

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 19 gennaio 2011, n. P7_TA (2011)13, *Adozione internazionale nell'Unione europea*.

Il Parlamento europeo con la risoluzione del 19 gennaio 2011, pur riconoscendo che in materia di adozione la competenza spetta ai singoli Stati, ha ritenuto opportuno invitare gli Stati membri ad esaminare la possibilità di coordinare, a livello europeo, la normativa che regola l'istituto dell'adozione internazionale. Infatti - considerando che la Carta europea dei diritti fondamentali, divenuta vincolante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009 prevede, all'art. 24, che "i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere" e, all'art. 3, che la "tutela dei diritti del minore" è uno degli obiettivi dell'Unione - è facile spiegare l'invito agli Stati a compiere un passo che può migliorare significativamente le procedure per l'adozione internazionale. Del resto, la strada su cui il Parlamento invita gli Stati a muoversi è quella già intrapresa con le Convenzioni internazionali che si occupano della tutela dei minori e delle responsabilità dei genitori tra le quali, limitandosi all'ambito europeo, spiccano, per importanza, la Convenzione europea in materia di adozione del 1967 (che già mirava ad armonizzare le legislazioni degli Stati nelle ipotesi che si verificasse lo spostamento di un minore da un paese all'altro) e la Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali del 1993 (nota come Convenzione dell'Aja).

L'idea che persegue il Parlamento europeo con la risoluzione in commento è che, nei limiti del possibile, occorra dare priorità all'adozione di un bambino nel suo paese di origine; infatti, l'adozione di un bambino in un paese diverso da quello in cui è nato comporta per lui un cambiamento personale e relazionale più difficile da superare di quello che deve affrontare un bambino che viene adottato nel suo stesso paese. Tuttavia, quando si deve, nell'interesse del minore, ricorrere all'adozione internazionale per garantirgli il diritto a crescere in una famiglia, è fondamentale che esista un quadro normativo in grado di garantire trasparenza e, anche grazie alle organizzazioni che operano nel settore, una corretta valutazione delle situazioni riguardanti i bambini di cui si chiede l'adozione in modo da scongiurare il fenomeno della tratta dei minori. A questo proposito, il Parlamento europeo chiede alle Istituzioni dell'Unione europea di svolgere un ruolo più attivo in seno alla Conferenza dell'Aja sul tema dei bambini abbandonati per "migliorare, semplificare e agevolare le procedure di adozione internazionale" eliminando gli inutili intralci burocratici ancora esistenti per rispetto dei diritti dei bambini provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione europea.

Comunque, l'aspetto maggiormente innovativo e, quindi, più interessante della risoluzione è soprattutto quello dell'invito, attraverso il coordinamento a livello europeo delle leggi, delle prassi, delle strategie e delle politiche in tema di adozione internazionale, a creare, in qualche modo, uno "standard europeo" per l'adozione internazionale. In questo senso, infatti, possono essere lette le sollecitazioni che il parlamento rivolge agli Stati membri affinché cerchino di riconoscere le implicazioni psicologiche, emozionali, fisiche e socioeducative che si possono verificare quando un bambino viene allontanato dal proprio luogo di origine; riferire, da parte delle autorità nazionali competenti del paese presso cui il minore è stato preso in adozione, allo Stato membro di origine sullo sviluppo del minore che è stato oggetto di adozione internazionale; e, infine, quelle di prestare una particolare attenzione ai bambini che nel paese di origine versano in particolare disagio perché malati o disabili in Istituti.

Infine, alcune sollecitazioni che il Parlamento rivolge agli Stati membri riguardano l'attenzione da riservare ai documenti inerenti l'adozione, in particolar modo ai certificati di nascita, per contrastare il fenomeno del traffico dei minori. Infatti, ad oggi nell'Unione permane il traffico di minori per numerosi scopi illegali che vanno dall'adozione internazionale alla prostituzione, dal lavoro illegale all'accattonaggio per strada o al matrimonio forzato.

Consiglio d'Europa

Comitato dei Ministri

CM/AS(2011)Rec 1905 final 21 January 2011, *"Children who witness domestic violence"* Parliamentary Assembly Recommendation 1905 (2010) (Reply adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2011)

In seguito all'adozione, da parte dell'Assemblea parlamentare, della raccomandazione 1905 (2010) con la quale si chiedeva il sostegno del Comitato dei Ministri riguardo al tema dei bambini testimoni di episodi di violenza domestica, quest'ultimo si è attivato inviando tale richiesta ai due organismi specificatamente competenti su questo argomento: il Comitato europeo per problematiche criminali (European Committee on Crime Problems - CDPC) e il Comitato europeo sulla cooperazione giuridica (European Committee on Legal Co-operation - CDCJ).

Esaminando la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare il CDPC ritiene di dover accogliere le iniziative volte a rafforzare le azioni per riconoscere ed affrontare le situazioni nelle quali i bambini si trovano ad essere, loro malgrado, testimoni di violenza domestica perché, come già evidenziato dall'Assemblea, spesso provocano gravi conseguenze sui minori. Inoltre, viene sottolineato che la violenza a cui assiste un minore in ambito familiare è troppo spesso trascurata, senza un'analisi delle conseguenze che può provocare: in proposito il Comitato si sofferma sulla necessità di garantire la tutela dell'interesse superiore del minore nei procedimenti penali e, quindi, di prevedere ogni tipo di misura utile a tutelare i bambini durante l'assunzione delle prove così come la predisposizione di servizi sociali efficaci affinché le autorità possano fare una seria valutazione degli effetti scaturiti dalla violenza subita dal bambino, in modo da sviluppare strategie educative e misure specifiche per evitare il pericolo del "trasferimento intergenerazionale della violenza domestica". Il CDPC sottolinea, altresì, il forte rilievo che il Consiglio d'Europa dà in generale alla protezione dei bambini prevedendo - nella Convenzione STCE n° 201 contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, entrata in vigore il 1° Luglio 2010 - misure specifiche destinate a fornire una solida base per proteggere efficacemente i bambini dalla violenza domestica, anche attraverso misure preventive.

L'Ufficio di presidenza del Comitato europeo sulla cooperazione giuridica (CDCJ), invece, nel rispondere al Comitato dei Ministri richiama l'attenzione sui rimedi non penali - emersi nella CDCJ-Relazione 2008- dove si afferma che particolari attenzioni e garanzie devono essere poste per quei minori che abbiano assistito ad episodi di violenza domestica e che deve essere invitato il Comitato specifico sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (CAHVIO) a dare peso alla situazione dei figli-testimoni, vere e proprie vittime secondarie.

Tuttavia, il Comitato avverte anche che per prevenire la vittimizzazione secondaria derivante dalle deposizioni sostenute durante i processi, bisogna anche prevedere misure pratiche e presentare esempi di buone prassi da cui prendere spunto (in Islanda e in Svezia i bambini sono intervistati da professionisti in un ambiente particolarmente sicuro e confortevole dove possono ricevere protezione, assistenza psicologica e medica) per proteggere i bambini ed i giovani dalla durezza dei sistemi di giustizia, in particolare dagli effetti traumatizzanti di interviste e testimonianze ripetute che possono arrivare ad essere un secondo trauma che acuisce gli effetti del primo.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione I civile, Sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1830.

La vicenda sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione nella sentenza 1830/2011, riguarda un caso di separazione in cui la madre chiede all'ex marito l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, già sposata, con titolo di laurea (ma ancora studentessa universitaria) e non ancora realizzata professionalmente. Il ricorso, respinto in Corte d'appello nel 2006 (con la motivazione che la figlia aveva già conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro e, soprattutto, che col contratto di matrimonio dimostrava di avere raggiunto la piena indipendenza economica visto che dal matrimonio deriva la costruzione di un nuovo ed autonomo nucleo familiare) giunge alla Corte di

Cassazione, che accoglie il ricorso ed attribuisce al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.

La Corte spiega che se l'orientamento prevalente fa sì che il matrimonio del figlio maggiorenne, destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, ne comporti ragionevolmente l'automatica cessazione, in questo caso deve essere mitigato in quanto la figlia stava ancora studiando e non era, di fatto, ancora indipendente.

Il quadro normativo in cui deve essere inquadrata la sentenza in esame è quello offerto dalla legge n. 54/2006 che, con l'introduzione dell'art. 155 quinquies del codice civile, ha disposto specificamente la possibilità per il giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni "non indipendenti economicamente" un assegno di mantenimento periodico. Del resto, anche la prevalente dottrina sostiene, sulla base dell'art 155 c.c. e del riscontro che lo stesso trova nell'art. 30 Cost., che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura per il periodo di tempo necessario a completare gli studi e ad intraprendere un'attività. Pertanto, quello che rileva è soprattutto l'avviamento dei giovani ad una professione, ad un arte, o ad un mestiere, adeguato per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia più che la semplice età. La Corte precisa inoltre che spetta al genitore dimostrare lo "*status*" di autosufficienza economica promuovendo la procedura di modifica ex art. 710 c.p.c. per provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, attraverso lo stipendio del lavoro del coniuge, oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda esclusivamente da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di utilizzare il proprio titolo di studi conseguito.

Norme regionali

Regione Puglia

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 2959, Approvazione di Schema di protocollo di intesa con Save the Children per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Puglia, pubblicata nel BUR Puglia 28 gennaio 2011, n. 16.

Con la delibera 2959/2010 i soggetti firmatari dello schema del protocollo di intesa predisposto dalla Regione, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a coordinare il proprio intervento in materia di protezione e accoglienza dei minori migranti e a potenziare le capacità del territorio attraverso la costituzione di un Tavolo di Coordinamento, mirato ad individuare e condividere le linee di intervento.

Il protocollo tra Save the Children (Organizzazione internazionale indipendente che lavora per migliorare la vita dei bambini nel mondo e che, in particolare, implementa progetti in favore della protezione dei minori stranieri non accompagnati) e la Regione Puglia viene siglato nel periodo dei continui sbarchi a Lampedusa dove centinaia di migranti sono stati trasferiti nei centri pugliesi e, tra questi, moltissimi sono minori non accompagnati. Il fine dell'Intesa è quello di rafforzare la capacità del sistema per migliorare e coordinare gli interventi in materia di protezione, accoglienza e di presa in carico dei minori stranieri, promuovendo un "sistema centralizzato a livello regionale di monitoraggio" degli inserimenti dei minori nelle comunità alloggio, presenti negli Ambiti Territoriali pugliesi. L'attivazione di un tale sistema coordinato a livello regionale, dovrà essere basato sia sui dati aggiornati relativi alle effettive disponibilità di accoglienza, sia sugli standard di accoglienza offerti dalle comunità attraverso la messa in opera di un database a livello regionale consultabile ed aggiornabile dai soggetti istituzionalmente coinvolti nell'accoglienza dei minori. E proprio nel settore riservato all'inserimento dei minori migranti nelle comunità alloggio, la Regione e Save the Children condividono gli strumenti di rilevazione utilizzati nell'ambito delle attività di raccolta dati sulle comunità alloggio, avviata dall'Osservatorio Sociale Regionale, integrando le attività già in corso attraverso la costituzione di un Tavolo di Coordinamento mirato. Tramite la firma del Protocollo d'Intesa siglato, Regione Puglia e Save the Children si impegnano ad estendere questi modelli a tutto il territorio.

Regione Veneto

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3565, *Piano Regionale Infanzia, Adolescenza, Famiglia 2010*, pubblicata nel BUR Veneto del 14 gennaio 2011, n. 4.

La Regione Veneto, coerentemente con quanto già indicato nella D.G.R. 2082 del 3 agosto 2010, nel definire le indicazioni relative al "Piano Regionale Infanzia, Adolescenza, Famiglia per il biennio 2010 - 2011" si propone di realizzare un'organica politica di sostegno alla genitorialità attraverso interventi capaci di seguire la famiglia lungo tutto il corso della vita. Tali interventi, che dovranno essere accompagnati dalla realizzazione di una programmazione capace di innovare realmente le politiche per la famiglia, saranno pensati attraverso una programmazione che muove dalla consapevolezza che nella Regione viene riconosciuto alla famiglia un ruolo fondamentale sia nei momenti critici e di disagio che nel normale svolgersi della vita quotidiana. Nell'area Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Minori, infatti, la programmazione si articola a partire da tali premesse e richiede ai diversi ambiti territoriali lo sforzo di individuare azioni e servizi che siano in grado di interconnettere saperi, risorse e idee diverse a servizio della famiglia, quale centro di redistribuzione del reddito e delle rendite ma soprattutto nucleo primario di qualunque welfare, in grado di tutelare i deboli e scambiare protezione e cura. Nel perseguimento degli obiettivi generali per la nuova programmazione (che, territorialmente, dovrà essere coerente con quanto definito nei nuovi Piani di Zona) la Regione deve porre attenzione al processo di cambiamento della famiglia e delle reti sociali, nel consolidare le reti di solidarietà, riequilibrare i ruoli di promozione e cura tra rete familiare e supporto pubblico, tutelare i minori soli e coloro che vivono in contesti familiari a rischio o in condizione di disagio e, infine, promuovere il benessere degli adolescenti e dei giovani nei loro contesti di vita.

La delibera riporta le "offerte" che possono essere comprese nella programmazione PIAF, anno 2010-2011, in sintonia con la programmazione dei Piani di Zona, per l'area di intervento "famiglia, infanzia, adolescenza e minori in condizione di disagio" in cui si prevede che siano realizzate l'incentivazione ad azioni coordinate per la promozione della famiglia (ad esempio definizione di politiche e strategie per il coordinamento dei tempi di vita - tempi lavoro, tempi città); la promozione e il sostegno alla genitorialità (ad esempio centri famiglia, reti di solidarietà tra famiglie, associazionismo familiare, sportelli famiglia, scuole per genitori); la protezione della genitorialità (sviluppo e potenziamento dell'affido familiare; sviluppo e consolidamento delle iniziative a favore della coppia che intende adottare, per il sostegno del bambino adottato e della sua famiglia in tutte le fasi dell'iter adottivo).